Codice A1820C
D.D. 30 ottobre 2026, n. 2144
R.D. 523/1904 - Autorizzazione idraulica - N1540 - Esercitazione di Protezione Civile "Chiavazza Alvei 2026".

ATTO DD 2144/A1820C/2026 DEL 30/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: R.D. 523/1904 – Autorizzazione idraulica – N1540 – Esercitazione di Protezione Civile "Chiavazza Alvei 2026"

Premesso che:
- Con nota del 27/10/2026 e successiva integrazione del 29/10/2026 è pervenuta al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, l'istanza del Comune di Biella per ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 finalizzata ad eseguire le attività previste dall'esecitazione di Protezione Civile "Chiavazza Alvei 2026" che prevede il taglio della vegetazione a raso senza rilascio di matricine nella porzione d'alveo ricompreso tra le sponde in c.a. del Rio Arico, nell'abitato di Chiavazza;
- i lavori riguardano il corso d'acqua demaniale surrichiamato pertanto è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904;
- Nella succitata nota integrativa il Comune di Biella ha esplicitato che non è previsto l'accesso all'aveo con mezzi d'opera, pertanto non si suppone alcuna interferenza con la fauna acquatica;
Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di Legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento regionale n.14/R del 6/12/2004, così come modificato dal Regolamento regionale n.2/R del 4/04/2011.
Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori

decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;

- gli artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- l'art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- il Regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2023, recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)";
- la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2025, n. 16-2002 -Regio decreto n. 523/1904. Legge regionale n. 44/2000. Aggiornamento dei criteri e delle modalità operative per l'esercizio delle funzioni di polizia idraulica;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Biella ad eseguire le attività previste dall'esecitazione di Protezione Civile "Chiavazza Alvei 2026" che prevede il taglio della vegetazione a raso senza rilascio di matricine nella porzione d'alveo ricompreso tra le sponde in c.a. del Rio Arico, nell'abitato di Chiavazza, alla subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:
- le attività devono essere realizzate nella località ed in conformità di quanto descritto nell’istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- l’eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisionali e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto allegato all’istanza, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;
- le attività in argomento dovranno essere eseguite, a pena di decadenza, entro il 31/12/2029, con la condizione che, una volta iniziate dovranno essere eseguite senza interruzione, salvo eventuali

sospensioni dovute a causa di forza maggiore. è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo. Durante tutto il periodo realizzativo dei lavori, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- ad avvenuta ultimazione, il Comune di Biella dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli la dcomunicazione attestante che le opere sono state eseguite conformemente a quanto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni in Determinazione;
- durante i lavori sui corsi d'acqua non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantito l'officiosità idraulica dello stesso;
- durante la realizzazione delle opere, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, con rischio idrogeologico e/o idraulico, il soggetto autorizzato dovrà assicurare la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'opera per predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per la pubblica incolumità della popolazione, anche allertando la Protezione Civile comunale;
- il richiedente, in virtù dei disposti della DPG n. 2569 del 24/05/2007 e s.m.i dovrà presentare all'amministrazione provinciale di Biella domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29 dicembre 2006, n° 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22 novembre 1914, n° 1486 e ss.mm.ii., art. 33 del R.D. 8 ottobre 1931, n° 1604, art. 45 del D.P.R. 10 giugno 1955, n° 987);
- il taglio piante lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/09/2011 n. 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici..."; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 2/R "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n.8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n.4)";
- il materiale proveniente dal taglio piante dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde. L'accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità dei manufatti idraulici (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da

rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione del sedime demaniale per l'esecuzione dei lavori in oggetto in Comune di Biella, in virtù della Deliberazione della Giunta Regionale 8 gennaio 2007, n.5-5072.
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Funzionario estensore
(Simona Zaghi)

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli